

ALLEGATO B DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO

Disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche
Approvato con deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale in data 30/11/21 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, il 01/01/2022

INDICE

TITOLO I – MERCATI

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e durata

Art. 2 - Definizioni

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Autorizzazione/concessione posteggi operatori commerciali e imprenditori agricoli

Art. 4 bis – Numero massimo posteggi per operatore

Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante e modalità di svolgimento

Art. 6 - Obbligo di regolarità contributiva

Art. 7 - Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC

Art. 8 - Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

Art. 9 - Cessazione attività per il commercio su aree pubbliche

Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 13 - Orari di svolgimento del mercato

Art. 14 - Calendario

Art. 15 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 16 - Disposizioni generali per la sicurezza e la prevenzione da incidenti per l'uso di combustibili nell'area di mercato. Obblighi e divieti

Art. 17 - Misure per la vendita di beni usati

Art. 18 - Misure a carico del titolare del posteggio

Art. 19 - Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 20 - Produttori agricoli

Art. 21 - Autorizzazioni temporanee

Art. 22 - Sospensione temporanea

CAPO III
DISCIPLINA DEL MERCATO

Art. 23 - Mercato

Art. 24 - Trasferimento del mercato

Art. 25 - Soppressione del mercato o dei posteggi

Art. 26 - Ampliamento dei posteggi

Art. 27 - Potenziamento del mercato

Art. 28 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari - migliorie

Art. 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 30 - Presenze dei titolari di posteggio

Art. 31 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

CAPO IV
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 32 - Applicabilità delle norme

Art. 33 - Canone per l'occupazione del posteggio

Art. 34 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 35 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 36 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

TITOLO II

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

Art. 38 - Norma finale

Art. 39 - Abrogazioni

TITOLO 1 - MERCATI

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e durata

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto:

- dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- dal Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" (di seguito indicato come "D.Lgs 59/2010") e s.m.i.;
- dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i. (di seguito indicato come "decreto legislativo");
- dalla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001 n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche (di seguito indicata come "legge regionale"), e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005;
- dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
- dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" art. 1 comma 686 di modifica del d.lgs. n. 59/2010;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 09.12.2020 "Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- dalla Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione;

2. il presente piano viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. il presente piano ha validità triennale e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'adozione di un nuovo piano.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità; attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
- e) **per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo:** mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- f) **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- g) **per posteggi isolati:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- h) **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) **per mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) **per mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) **per presenze effettive in un mercato o fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- n) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) **per autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) **per miglìoria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli e per i produttori agricoli "sociali";
- s) **per settore merceologico:** quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) **per tipologia merceologica:** le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) **per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.;
- x) **per produttori agricoli "sociali":** i produttori agricoli che esercitano attività di agricoltura sociale, ai sensi della L.R. 28 giugno 2013 n. 14 " *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*";
- y) **per ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 *Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche*";
- z) **per registrazione O.S.A.:** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari della D.G.R.V. 3710/2007 e ss.mm. Ad oggetto "DGR del 11 aprile 2002, modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti", gli operatori del settore alimentare (O.S.A.) collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre norme comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica alla competente Autorità (ALS), secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento;

aa) per O.S.A.: ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002, Operatore del Settore Alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

ab) per negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il Codice della Strada come veicolo speciale uso negozio;

ac) per banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

ad) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;

ae) per alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione.

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo previsto o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Dirigente SUAP del comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, *alimentare* e *non alimentare*, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo, gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001 e gli imprenditori agricoli "sociali" che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
7. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o altri istituti previdenziali.
8. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e

che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22 comma 3[^] del decreto legislativo.

Art. 4

Autorizzazione/concessione posteggi liberi operatori commerciali e imprenditori agricoli

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi, è rilasciata dal Dirigente SUAP del Comune, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
2. Prima dell'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 1), il Comune provvede, su richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza del mercato, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio in quel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica.
3. La domanda per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare entro una data da fissarsi mediante avviso pubblico, istanza al S.U.A.P. del Comune tramite il portale camerale impresainungiorno.gov.it, qualora le stesse rientrino fra i procedimenti previsti dal portale camerale dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Montecchio Maggiore.
4. Qualora la domanda sia incompleta per dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed invitando il richiedente a regolarizzare l'istanza entro un termine prefissato.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, redige apposita graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuato come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991 n. 112, dal soggetto che fa domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendano anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. La graduatoria deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico e alla relativa tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi.

7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
8. Il Comune a graduatoria definitiva redatta dall'ufficio commercio, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi in base alla disponibilità dell'area mercatale. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi nella disponibilità di area mercatale. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
11. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
12. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 bis

Numero massimo posteggi per operatore

1. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario o sub concessionario (per gestione o affitto d'azienda) di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 10/2001. Il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a cento. Tale limite opera anche nel caso in cui l'operatore abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionario.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante e modalità di svolgimento

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo, è rilasciata dal Dirigente SUAP del Comune.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***
4. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita Iva, il comune provvederà a verificare che, entro 6 mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale, sia iniziata l'attività, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'I.N.P.S. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo, le disposizioni relative alle modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.
6. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune o dalla legislazione vigente ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
7. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
8. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
9. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
10. La sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l'autorizzazione, **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***
11. Il titolare dell'autorizzazione che si trasferisce nel Comune di Montecchio Maggiore deve comunicare il cambiamento di residenza al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***.

Art. 6

Obbligo di regolarità contributiva

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

2. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 7

Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'art. 6) sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'art. 6).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in ogni caso rilasciata all'operatore che ha ottenuto dall'INPS o dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Art. 8

Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto a comunicazione/scia da presentare al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, con richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. La comunicazione/scia di subingresso, deve essere presentata dal subentrante, a pena di decadenza, al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it*** entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi, ovvero entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
6. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo avere presentato al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it*** la relativa comunicazione/scia di subingresso:
 - a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
 - b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***, la comunicazione/scia di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
8. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda tra le parti con domanda/scia/comunicazione da presentare al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***

Art. 9

Cessazione attività per il commercio su aree pubbliche

1. La cessazione dell'attività per il commercio su aree pubbliche, è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***

Art. 10

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettanti titoli abilitativi e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa istanza/comunicazione/scia da presentare al SUAP del Comune **tramite il portale camerale impresainungiorno.gov.it**. Qualora quest'ultimo non chiede/comunichi/segnali la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata mediante strumenti informatici da parte del Dirigente SUAP.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è comunicata/segnalata dal titolare originario al SUAP del Comune **tramite il portale camerale impresainungiorno.gov.it**. Qualora l'originario titolare non richieda/comunica/segna, la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata mediante strumenti informatici da parte del Dirigente SUAP.

Art. 11

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente SUAP competente può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata;
- d) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno 2 (due) volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Può essere inoltre disposta la sospensione dell'attività di vendita qualora l'operatore titolare di posteggio non ottemperi entro i termini stabiliti, al pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico relativo all'area occupata.

5. L'autorizzazione è sospesa per 120 (centoventi) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4-bis c. 3, della

legge regionale (regolarità contributiva). Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, c. 1 lett. b) e lett. B-bis) della legge regionale.

6. Gli operatori sottoposti a provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta nei mercati per tutta la durata della sospensione stessa.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del titolo abilitativo non abbia iniziato l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salva la concessione di una proroga non superiore a 6 (sei) mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata tramite la posizione di partita IVA, iscrizione alla C.C.I.A.A. Territorialmente competente è l'iscrizione alle gestione pensionistica presso l'I.N.P.S.;

b) per decadenza dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo, del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore, all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al SUAP del comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;

d) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al precedente art. 11, c. 5.

2. Il Dirigente SUAP competente accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca con la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.

3. Il provvedimento di revoca, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2), va comunicato in caso di subingresso, anche all'originario titolare dell'autorizzazione.

Art. 13

Orari di svolgimento del mercato

1. L'operatore commerciale titolare del posteggio entro le ore 08:00 dovrà avere installato il proprio banco autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio allo stesso assegnato e alle ore 08:30 saranno assegnati i posteggi rimasti liberi agli operatori commerciali precari;

2. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06:30 e/o sgomberare il posteggio prima

delle ore 13:00 se non in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero);

3. Il Sindaco può, se necessario, modificare con apposita ordinanza gli orari di svolgimento del mercato;

4. Entro le ore 14:00 tutti gli operatori commerciali titolari di posteggio (compresi i precari e produttori agricoli), dovranno avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa fatta eccezione per i titolari dei posteggi autorizzati alla vendita e cottura dei prodotti ittici i quali, per motivi igienico-sanitari e per il tipo di prodotto, necessitano di un tempo maggiore per la pulizia delle attrezzature utilizzate, per cui, dovranno sgomberare l'area entro le ore 14:30;

5. I concessionari dei posteggi dovranno provvedere a liberare gli stessi da ingombri e rifiuti al termine del mercato inserendoli negli appositi cassonetti laddove presenti e/o riponendoli negli usuali punti provvisori di stoccaggio, avendo cura - nel limite del possibile - di differenziarli e di ridurli volumetricamente. Per i rifiuti più ingombranti, i concessionari dei posteggi dovranno provvedere direttamente al loro asporto.

6. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto stabilito dalle normative di settore.

Art. 14

Calendario

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comune predispone il calendario annuale del mercato prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe (art. 8 della Legge Regionale).

Art. 15

Normativa igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La vendita, la preparazione e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla disciplina fissata dall'ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, nonché dalla Legge 30.04.1962 n. 283, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n. 327, e dalla D.G.R.V. 20.11.2007 n. 3710 "Modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti".

2. Il Comune, assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

4. Per svolgere il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, l'O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare), deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei Regolamenti Comunitari, ovvero predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP.

5. L'attività lavorativa deve essere svolta nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 16

Disposizioni generali per la sicurezza e la prevenzione da incidenti per l'uso di combustibili nell'area di mercato. Obblighi e divieti.

Tutti gli operatori commerciali nelle ore di svolgimento del mercato settimanale ed in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale che utilizzano, per l'esercizio della propria attività, automezzi qualificati o qualificabili quali auto-negozi, devono sottostare ai seguenti obblighi e divieti:

OBBLIGO DI:

- possedere la particolare certificazione di conformità alle normative vigenti dell'allestimento realizzato sul veicolo, limitatamente alla tipologia dell'impiantistica realizzata ed installata, rilasciata al momento del ritiro dell'autoveicolo dalla ditta specializzata che ha eseguito e realizzato il nuovo allestimento. Tale certificazione deve essere posseduta ed esibita a richiesta degli organi di controllo, insieme alla documentazione di circolazione del veicolo. Specificamente per ogni attività utilizzante impianti a gas, per la cottura dei cibi diviene obbligatoria altresì l'applicazione delle indicazioni previste dalla normativa tecnica vigente applicabile all'impiego. Essa, nel caso di auto - negozi deve essere attestata nella certificazione rilasciata dall'impresa allestitrice dell'automezzo;
- di tenere in giacenza, quale scorta, limitatamente alle attività utilizzanti generatori di corrente, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiale resistente al fuoco e non soggetto a deflagrazione se non dopo almeno un'ora di resistenza al fuoco; ciò deve risultare da apposita certificazione rilasciata da casa costruttrice;
- per le attività utilizzanti impianti strutturalmente semplici per l'uso del gpl (bombola-fornello), di utilizzare allacciamenti con flessibili d'acciaio in luogo di collegamenti realizzati con altro materiale, soggetto ad usura precoce e non resistente ad alte temperature; - di prevedere l'uso di bruciatori o fornelli provvisti di marchio "CE" o di termocoppia e di elettrovalvole omologate dal Ministero dell'Interno;
- di detenere presso la propria struttura estintori, nelle seguenti quantità e caratteristiche:
 - a) due estintori a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, classe fuoco non inferiore a 34°, 233B-C da posizionare uno all'interno della postazione ove viene esercitata l'attività di cottura, l'altro messo a disposizione nell'area adiacente alla parte anteriore della struttura, ove solitamente sostano gli avventori, per tutte le attività utilizzanti piastre, friggitorici, fornelli, forni, serpentine elettriche, finalizzate alla cottura o al mantenimento di una certa temperatura degli alimenti da vendere;
 - b) uno solo degli estintori con le caratteristiche di cui al precedente punto per tutte le altre attività, non utilizzanti combustibili, da posizionarsi preferibilmente vicino al luogo ove l'operatore sosta maggiormente.

DIVIETO DI:

- utilizzare auto-negozi privi di manutenzione dell'allestimento eseguito nell'ultimo anno, se dall'acquisto del veicolo siano trascorsi più di due anni; gli operatori sprovvisti di qualsiasi certificazione rilasciata da ditte specializzate o abilitate attestante l'avvenuta manutenzione, dovranno provvedere in proposito; la certificazione sulla "revisione" dell'impianto, salvo l'adozione di diverse decisioni in merito che potrebbero essere adottate più avanti nel tempo, dovrà essere fornita ogni anno;
- tenere collocate nel vano contenente l'impianto di alimentazione a gpl un numero di bombole superiore a quello previsto dalla ditta allestitrice dell'automezzo; o di detenere, in nessun caso dentro e nei pressi della struttura utilizzata per l'esercizio dell'attività, anche con un unico serbatoio o contenitore (bombola) quantitativi di gas superiore a 75 Kg., in assenza del possesso del nulla osta prevenzione incendi rilasciato dagli organi competenti;
- di possedere, per nessuna ragione, quale scorta dentro lo stesso automezzo o nella sua prossimità, in modo incustodito e senza alcun elemento di sicurezza e protezione omologato ed autorizzato, alcuna bombola pur entro i limiti dei 75 Kg., previsto dalla norma quale limite per non richiedere il nulla osta prevenzione incendi;
- di svolgere alcuna operazione di collegamento e scollegamento (innesco e disinnesco) nei pressi della struttura di vendita, della bombola a gpl agli impianti durante le operazioni di vendita e/o allestimento delle strutture di vendita;

Gli operatori commerciali che non rispettino gli obblighi, i divieti e le altre disposizioni del presente piano, sono suscettibili di segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650) del Codice Penale.

Art. 17

Misure per la vendita di beni usati

1. Gli operatori che pongono in vendita anche beni usati, dovranno tassativamente osservare le seguenti misure:
 - esporre un cartello ben visibile al pubblico del tipo di merce;
 - tenerli in settori separati dalle altre merci e provvedere alla pulizia e disinfezione prima che siano posti in vendita presentando una auto-dichiarazione sottoscritta, nella quale si specifica l'avvenuta sanificazione della merce in esposizione il giorno del mercato.
 - mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce.
2. Rimangono ovviamente invariate le prescrizioni relative all'emergenza COVID-19: dal divieto di ogni forma di assembramento alla messa a disposizione della clientela di adeguato materiale disinfettante.
3. L'obbligo, per gli addetti alla vendita, di indossare la mascherina ed utilizzare guanti monouso, al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.

Art. 18

Misure a carico del titolare del posteggio

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una

igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazioni del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

Art. 19

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nel titolo abilitativo, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nel titolo abilitativo o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. La vendita di prodotti alimentari deperibili, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli freschi, dovrà essere effettuata con automezzi attrezzati aventi i requisiti di cui l'ordinanza del 03.04.2002 del Ministero della Sanità.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
5. E' vietato occupare uno spazio più esteso di quello concesso.
6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, Cd e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non arrecare disturbo né agli avventori, né ai residenti, né agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
8. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate dal suolo in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture non devono sporgere oltre le misure autorizzate.
9. Tutte le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati e non debbono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei banchi ed anche all'interno delle tende stesse qualora penalizzano la visuale dei banchi vicini.
10. E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, giardinaggio e la zootecnica, articoli in vimini e paglia di esporre le loro merci a terra senza usufruire del banco entro le dimensioni dello spazio assegnato.

11. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale e al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

12. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

13. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

14. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

15. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

16. L'operatore deve tenere obbligatoriamente all'interno del posteggio il proprio automezzo anche durante le operazioni di carico e scarico nonché posizionarlo dietro il banco di vendita dall'orario di inizio e fine vendita dei prodotti del relativo settore merceologico e allestire il banco su 3 lati di vendita.

17. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.

Art. 20 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***, al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

3. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***,

5. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente, non può superare la somma di 160.000,00 euro per le ditte

individuali e di 4.000.000,00 di euro per le società. qualora invece l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendite dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore alle predette somme, si applicano le disposizioni del decreto legislativo.

6. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

7. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

8. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento.

9. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, l'imprenditore deve presentare la comunicazione **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***, al Comune sede del posteggio secondo le modalità previste negli specifici articoli del presente piano.

Art. 21

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di particolari manifestazioni (sagre paesane, manifestazioni tradizionali, o di altre riunioni straordinarie di persone, fiere, ecc...) è consentita l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica ad operatori in possesso dei titoli autorizzativi solamente per la durata della manifestazione, solo a imprese a ditte individuali o a società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 limitatamente all'area interessata alla manifestazione.

2. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

3. Non è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee o stagionali per il commercio in forma itinerante.

Art. 22

Sospensione temporaneamente

1. Il Sindaco per eccezionali manifestazioni o per motivi di pubblica utilità, problemi igienico-sanitari o inderogabili interventi sull'area mercatale, può disporre la temporanea sospensione del mercato settimanale, nella sua totalità o parzialità.

CAPO III
DISCIPLINA DEL MERCATO E POSTEGGI ISOLATI

Art. 23
Mercato

1. La configurazione del mercato settimanale è quella rappresentata nella planimetria allegato C al presente piano che ne costituisce parte sostanziale.

2. La scheda del mercato è così sviluppata:
 - Denominazione: "Mercato di Piazza Marconi".
 - Ubicazione: Piazza Marconi, P.le della Chiesa di S. Maria S. Vitale, Via Roma, Via Passau, Via Peroni, Via Alton nuova area aggiuntiva di mercato che comprende via IV Novembre e tratto di strada di Largo Vittorio Boschetti antistante al pubblico esercizio "Pizzeria Capuleti", quest'ultima riservata ai produttori agricoli;
 - Tipologia di mercato: maggiore.
 - Frequenza di svolgimento: settimanale.
 - Giornata di svolgimento: venerdì
 - Orario di svolgimento del mercato: 06:30 con sgombero dell'area entro le ore 14:00 tutti gli operatori commerciali titolari di posteggio (compresi i precari e produttori agricoli); fatta eccezione per i titolari dei posteggi autorizzati alla vendita e cottura dei prodotti ittici i quali, per motivi igienico-sanitari e per il tipo di prodotto, necessitano di un tempo maggiore per la pulizia delle attrezzature utilizzate, con sgombero dell'area entro le ore 14:30.
 - Numero totale di posteggi compresi i posteggi liberi da assegnare *operatori commerciali* n. 139 di cui:
 - n. 13 *fissi* rientranti nel settore merceologico alimentare
 - n. 89 *fissi* rientranti nel settore merceologico non alimentare
 - n. 29 posteggi *liberi da assegnare* rientranti nel settore merceologico non alimentare
 - n. 8 posteggi *liberi da assegnare* rientranti nel settore merceologico alimentare
 - Numero totale di posteggi riservati ai *produttori agricoli*: n. 9.

POSTEGGI OPERATORI COMMERCIALI collocati in Piazza Marconi, Piazzale della Chiesa di S. Maria e S. Vitale, Via Roma, Via Peroni, via Passau, Via Alton e nella nuova area aggiuntiva di mercato che comprende via IV Novembre.

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI PER LA VENDITA DIRETTA DEI LORO PRODOTTI: collocati nel tratto di strada di Largo Vittorio Boschetti antistante al pubblico esercizio "Pizzeria Capuleti" di cui uno in Piazza Marconi di seguito elencati ed identificati:

<i>N.</i>	<i>n. posteggio</i>	<i>Settore merceologico</i>	<i>Dimensioni (ml)</i>	<i>Periodicità</i>	<i>note</i>
1	133	prodotti agricoli	8,50 x 5,00	annuale	<i>posteggio assegnato con provv. dirigenziale congiunto prot. n. 7305 del 16.02.2006.</i>
2	66	prodotti agricoli	4,70 x 4,00	annuale	<i>posteggio assegnato con provv. dirigenziale congiunto prot. n.</i>

					7305 del 16.02.2006.
3	108	prodotti agricoli	8,00 x 4,00	annuale	posteggio assegnato con provv. dirigenziale congiunto prot. n. 7305 del 16.02.2006.
4	22	prodotti agricoli	6,00 x 3,00	annuale	posteggio assegnato con provv. dirigenziale congiunto prot. n. 7305 del 16.02.2006 e nulla osta prot. n. 2984 del 05.02.2004.
5	65	prodotti agricoli	7,00 x 4,00	annuale	DA ASSEGNARE
6	62	prodotti agricoli	5,70 x 4,00	annuale	DA ASSEGNARE
7	129	prodotti agricoli	8,00 x 4,00	annuale	DA ASSEGNARE
8	144	prodotti agricoli	8,50 x 4,90	annuale	DA ASSEGNARE
9	151	prodotti agricoli	7,50 x 5,00	annuale	DA ASSEGNARE

POSTEGGI LIBERI DA ASSEGNARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DELL'AREA MERCATALE SECONDO GRADUATORIA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 4 C. 5 DEL PRESENTE REGOLAMENTO :

N.	n. posteggio	settore merceologico	dimensioni (mq)	periodicità
1	10	non alimentare	8,45 x 3,70	annuale
2	28	non alimentare	6,00 x 5,50	annuale
3	125	non alimentare	8,50 x 4,00	annuale
4	94	non alimentare	8,50 x 5,00	annuale
5	60	non alimentare	6,60 x 4,30	annuale
6	40	non alimentare	6,00 x 4,20	annuale
7	117	non alimentare	10,20 x 4,00	annuale
8	106	non alimentare	7,70 x 4,75	annuale
9	91	non alimentare	9,20 x 4,20	annuale
10	79	non alimentare	8,00 x 4,50/2,60 x 2,20	annuale
11	37	non alimentare	4,00 x 4,10	annuale
12	47	non alimentare	8,00 x 4,00	annuale
13	142	non alimentare	6,40 x 4,00	annuale
14	5	non alimentare	8,50 x 4,00	annuale
15	102	non alimentare	9,00 x 4,50	annuale
16	124	non alimentare	5,80 x 4,40	annuale
17	81	non alimentare	10,20 x 4,00	annuale
18	141	non alimentare	8,00 x 4,00	annuale
19	58	non alimentare	11,00 x 5,70	annuale
20	90	non alimentare	8,40 x 3,20	annuale
21	139	non alimentare	8,90 x 4,00	annuale
22	26	non alimentare	5,00 x 3,00	annuale

23	130	non alimentare	9,00 x 4,00	annuale
24	15	non alimentare	4,00 x 3,40	annuale
25	76	non alimentare	9,00 x 4,40	annuale
26	145	non alimentare	4,30 x 3,30	annuale
27	143	non alimentare	8,60 x 4,00	annuale
28	111	non alimentare	8,60 x 4,00	annuale
29	4	non alimentare	8,00 x 4,00	annuale
30	2	alimentare	9,20 x 3,50	annuale
31	11	alimentare	8,50 x 4,00	annuale
32	131	alimentare	6,50 x 4,60	annuale
33	105	alimentare	7,40 x 4,20	annuale
34	17	alimentare	7,30 x 4,00	annuale
35	96	alimentare	7,20 x 4,00	annuale
36	8	alimentare	8,00 x 4,00	annuale
37	23	Alimentare	10,00 X 5,50	annuale

Art. 24

Trasferimento del mercato

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto, necessità tecniche o di pubblico interesse non costituisce modifica al-piano, è disposto dal Dirigente di Settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Comune sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si rende nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 25

Soppressione del mercato o dei posteggi

1. Il Comune con apposito atto deliberativo può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;

c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi;

2. Il Comune, inoltre ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resosi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi (libero accesso ai veicoli di pronto soccorso e di polizia in servizio di emergenza e controllo). In tal caso, quindi procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 26

Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Dirigente Comunale competente previo accertamento in loco da parte del Comando Polizia Locale che verifica la disponibilità di spazio nell'area di mercato; in caso contrario il Dirigente competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento in altro posteggio libero del mercato.

Art. 27

Potenziamento del mercato

1. L'ampliamento del mercato, attraverso l'aumento del numero dei posteggi deve essere giustificato da un effettivo aumento della domanda e deve tener conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.
2. Il Comune può valutare attentamente l'opportunità di potenziare il mercato esistente, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:
 - a) quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
 - b) nel Comune e nelle zone in cui esista una forte presenza turistica ed il numero dei posteggi esistenti sia decisamente carente;
 - c) nei casi in cui la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare non sia effettuata nell'ambito dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa e nel mercato stesso esistente nell'ambito del Comune.

Art. 28

Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari - miglorie

1. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato secondo la graduatoria distinta per i diversi settori merceologici. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio o per altri motivi che il personale incaricato

appartenente al Comando Polizia Locale valuterà al momento della spunta ai fini dell'assegnazione del punteggio da inserire nella graduatoria.

2. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, non gli viene riconosciuta la presenza ai fini del punteggio ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

3. In caso di parità di presenze a titolo precario deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.

5. A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6.4.2001, n. 10 (25.4.2001) la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

6. Nel giorno di mercato, il personale incaricato appartenente al Comando Polizia Locale, provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione sullo stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

8. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. Il Comune può approvare apposita convenzione con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato. Per l'attribuzione del servizio, il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

11. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al SUAP del Comune tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it* domanda affinché il nominativo sia inserito nell'apposita graduatoria di priorità.

12. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ordine della graduatoria di precariato redatta dall'Ufficio Commercio con il supporto del Comando Polizia Locale e approvata dal Dirigente di Settore, da aggiornarsi quando se ne ravvisi la necessità.

13. L'assegnazione dei posteggi mediante spunta verrà effettuata da personale incaricato appartenente al Comando Polizia Locale. E' possibile assegnare ad operatori commerciali precari non alimentari posteggi non occupati riservati al settore alimentare e viceversa.

14. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di concessione suolo pubblico come stabilito nel regolamento comunale per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

Art. 29

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli, così come definiti nell'art. 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese, sono riservati appositi posteggi, come indicati nell'allegata planimetria di mercato e assegnati con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento;

2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che seguono in graduatoria. In mancanza di produttori agricoli, i posteggi possono essere assegnati ad altri operatori precari del solo settore alimentare, secondo graduatoria.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

4. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore anche unitamente all'azienda agricola di riferimento.

5. Nel caso di trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda agricola, per atto tra vivi o a causa di morte, la titolarità della concessione di posteggio del cedente viene trasferita al subentrante a condizione che questi risulti iscritto al registro delle imprese nella sezione speciale delle imprese agricole e sia in possesso dei requisiti morali previsti. Il trasferimento, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con apposito atto registrato all'Ufficio del registro; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Per il subentro nella concessione di posteggio deve essere presentata apposita comunicazione al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it***

6. Il subentrante per atto tra vivi, iscritto al Registro delle imprese, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la comunicazione suddetta. La comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it*** entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro delle imprese, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, purché entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, a pena di decadenza, abbia presentato al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it*** la comunicazione di subingresso. Il subentrante decade dal diritto di subingresso qualora entro 1 (uno) anno dalla morte del titolare non abbia ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese, salvo che entro tale termine non ceda a terzi l'azienda ereditaria.

Art. 30

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora, a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando Polizia Locale "Dei Castelli", nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Art. 31

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi d'emergenza. Non debbono essere ostruiti con alcun mezzo gli accessi al mercato. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare, se consentito, nell'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 32

Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, agli operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati.
2. La concessione di posteggio ha la durata pluriennale con scadenza fissata dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 33

Canone per l'occupazione del posteggio

1. Il canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto, fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 34

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, anche non consecutivi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono pervenire al SUAP del Comune **tramite il portale camerale *impresainungiorno.gov.it*** entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare esclusivamente il rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta/comunicazione di subingresso o reintestazione.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, il responsabile del procedimento, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza contestualmente alla revoca dell'autorizzazione con le modalità di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 35

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per comprovati motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i., indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio,

concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta con atto del Dirigente di Settore, che ne cura anche la comunicazione all'interessato con le modalità di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 36

Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il Dirigente SUAP competente accertata la fattispecie di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione con la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.
3. Il provvedimento di sospensione, di cui al precedente comma 2, va comunicato in caso di subingresso, anche all'originario titolare dell'autorizzazione.

La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dal ricevimento e/o dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

TITOLO II

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dall'area prevista dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione, è punito ai sensi dell'art. 29 comma 1° del D.L.vo 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, è punito ai sensi dall'art. 29 comma 2° del D.L.vo 114/98, da euro 516,00 a euro 3.098,00.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., con la procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata

commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo, alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. La procedura da seguire è quella disciplinata dalla L. 689/81.
6. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

Art. 38
Norma finale

1. Il presente atto viene sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia.

Art. 39
Abrogazioni

E' abrogato ogni precedente regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.